

	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	
	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,	
	GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	
	DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI	
	FISSI	
	E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	
	Gestione Governativa	
	FERROVIA CIRCUMETNEA	
	Via Caronda n. 352/A - 95128 Catania – C.F. e P.I. 00132330879	
	SCHEMA DI ACCORDO QUADRO	
	Per lo sviluppo di software e fornitura di hardware per migliorare e unificare il	
	sistema di bigliettazione elettronica della Ferrovia Circumetnea.	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventuno, il giorno del mese di, in	
	Catania in una sala della sede della Gestione Governativa per la Ferrovia Circum-	
	etnea, sono convenuti i seguenti signori:	
	- da una parte il Sig. _____ nato a _____, il Dott.	
	Ing. __.__.____, il quale interviene nel presente Atto in qualità di Direttore Gene-	
	rale giusta delibera del Gestore n. del __.__.____, nel seguito del presente Atto	
	denominata “ FCE ”, con sede in Catania, via Caronda, n. 352/A, codice fiscale	
	00132330879, domiciliato per la carica presso la stessa sede della FCE.	
	- dall'altra, il Sig., nato a, il, in	
	qualità di dell'impresa	
 con sede in, via, iscritta al Registro delle	
	Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di	
	1 di 31	

 al n., come attestato con certificato del	
	codice fiscale; partita IVA n.; posizione INPS	
; posizione INAIL; posizione Cassa Edile	
, nel seguito del presente Atto denominato “ Appaltatore “ (ovvero,	
	in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese,	
) capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo	
 costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:	
	1-..... Con sede in	
Via..... con domicilio presso.....	
 Codice fiscale.....	
e partita IVA.....;	
	2-..... Con sede in	
Via..... con domicilio presso.....	
 Codice fiscale.....	
e partita IVA.....;	
	PREMESSO CHE	
	- In data.... è stata esperita la gara per l’affidamento delle prestazioni indicate in	
	epigrafe;	
	- Con Delibera del Gestore n. del è stata dichiarata aggiudicataria in via	
	definitiva, delle forniture oggetto del presente Accordo Quadro, l’Impresa	
sopra costituita;	
	- ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i. è stata richiesta dalla	
	Gestione con note prot. n. , prot. n. e prot. n. del	
	l’informazione antimafia alla Prefettura di Catania per la suddetta Impresa	
	2 di 31	

;	
	- con informativa prot. n. del la Prefettura di Catania ha comunica-	
	to che nei confronti della Società e dei soggetti sottoposti alla veri-	
	fica ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011, allo stato, non sussistono cause di	
	divieto previste dall’art. 67 del medesimo decreto;	
	- l’Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva, nella misura di €	
 (Euro.....) corrispondente al%	
	(.....per cento) dell’importo d’appalto (I.V.A. inclusa), a garanzia di tutti gli	
	obblighi assunti col presente atto tramite polizza fideiussoria/fidejussione bancaria	
	n. della Società/Istituto rilasciata in data	
 detta polizza resterà depositata presso la FCE fino al pagamento	
	della rata di saldo;	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra	
	costituite, convengono e stipulano quanto segue:	
	TITOLO I	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	Articolo 1	
	Oggetto dell’Accordo Quadro	
	Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto le condizioni generali che disciplineran-	
	no i successivi Contratti Applicativi (di seguito denominati “Contratti”)	
	dell’Accordo Quadro, relativi allo sviluppo di software e fornitura di hardware per	
	migliorare e unificare il sistema di bigliettazione elettronica della Ferrovia Cir-	
	cumetnea con le caratteristiche previste nell’infra allegato Capitolato Tecnico ed	
	integrate e/o modificate dall’offerta dell’Appaltatore ed accettate dalla F.C.E.	
	3 di 31	

	I quantitativi devono intendersi indicativi e non impegnativi per FCE che,	
	nell'ambito della durata dell'Accordo Quadro si riserva la possibilità di non com-	
	pletare o modificare il programma di fornitura, sulla base dei finanziamenti effet-	
	tivamente resi disponibili.	
	Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore si impegna irre-	
	vocabilmente ad effettuare la prestazione di cui sopra in conformità a quanto indi-	
	cato nell'Accordo Quadro ed in subordine ai documenti che verranno indicati negli	
	specifici Contratti.	
	Sono parte integrante dell'appalto e compensate nei prezzi applicati tutte le attività	
	di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di	
	fornitura della messa in servizio, del mantenimento in uso e in garanzia come di	
	seguito dettagliato che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la	
	normativa vigente in materia di appalti pubblici.	
	Articolo 2	
	Condizioni particolari di Contratto	
	L'appalto è affidato sotto l'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabili-	
	te con il presente Accordo Quadro, nonché con i documenti elencati nel seguito:	
	- D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;	
	- D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. per quanto applicabile e nelle parti vigenti;	
	- Tutte le circolari, norme tecniche e disegni tipo citati nel capitolato tecnico;	
	- Leggi, Norme, Decreti Legge, Regolamenti in vigore nella Repubblica Italiana in	
	materia di:	
	1) progettazione, esecuzione, collaudo e messa in esercizio di sistemi software e	
	hardware e dell'impiantistica connessa;	
	2) antinfortunistica, sicurezza ed igiene del lavoro;	
	4 di 31	

	3) tutela ambientale;	
	4) regolarità contributiva e previdenziale;	
	- gli atti e la documentazione di gara, ed in particolare il capitolato tecnico, nonché	
	l'offerta dell'aggiudicatario.	
	Tutte le disposizioni di cui al presente Accordo Quadro, nonché, ogni altra dispo-	
	sizione richiamata nel medesimo Atto, pur quando non siano materialmente ripor-	
	tate o allegate, ne costituiscono parte integrante e sostanziale in quanto	
	l'Appaltatore dichiara di averle conosciute ed accettate, come le conosce ed accet-	
	ta, senza eccezione alcuna.	
	Nell'accettare le forniture oggetto del presente Accordo Quadro l'Appaltatore	
	dichiara:	
	a) di aver visitato le località e i locali interessati dai servizi e dalle forniture e di	
	averne accertato le condizioni locali, di viabilità e di accesso, nonché di avere	
	giudicato le prestazioni realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e	
	tali da consentire il ribasso offerto;	
	b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul	
	costo dei materiali, della manodopera, dei noli, dei trasporti e di quanto altro ne-	
	cessario all'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni previste;	
	c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in ma-	
	teria di appalti pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei	
	lavoratori.	
	L'Appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante l'esecuzione dei singoli Con-	
	tratti, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si	
	configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile o si riferi-	
	scano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel pre-	
	5 di 31	

	sente Accordo Quadro. Con l'accettazione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore	
	dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione	
	delle prestazioni secondo le migliori norme e sistemi costruttivi, nella piena appli-	
	cazione delle specifiche normative richiamate dal presente Accordo Quadro.	
	Articolo 3	
	Importo dell'Accordo Quadro	
	Per ciascun Contratto verrà riconosciuto all'aggiudicatario il corrispettivo risultan-	
	te dagli atti di gara, per un importo complessivo contrattuale massimo dell'accordo	
	quadro, pari a euro _____ + IVA.	
	Tale prezzo comprende il costo dello sviluppo del software, la fornitura	
	dell'hardware indicato nel capitolato tecnico in relazione al primo contratto appli-	
	cativo, il costo per i successivi contratti applicativi ed il costo per la concessione	
	del diritto di opzione di cui al successivo art.8.	
	Per i successivi contratti applicativi saranno adottati i prezzi unitari offerti in gara	
	dall'appaltatore per la determinazione del corrispettivo dei successivi contratti	
	applicativi fermo restando il valore massimo dell'accordo quadro.	
	I prezzi unitari offerti, saranno fissi ed invariabili, per tutti i Contratti per i quali	
	FCE ha chiesto la sottoscrizione con lettera spedita entro i primi 4 anni di validità	
	dell'Accordo Quadro, mentre per lettere di richiesta di sottoscrizione dei Contratti	
	spedite oltre tale data, i prezzi potranno essere aggiornati sulla base del 100% della	
	variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impie-	
	gati, fatto 100 l'indice alla fine del quarto anno.	
	I prezzi così rivalutati alla data di sottoscrizione dei vari Contratti saranno fissi ed	
	invariabili per tutta la durata dei Contratti stessi.	
	I pagamenti saranno effettuati per tutti i contratti secondo le modalità previste nel	
	6 di 31	

primo Contratto Applicativo.

L'importo dell'Accordo Quadro non è comprensivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

Articolo 4

Durata dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro avrà durata di otto anni a partire dalla data di sottoscrizione; oltre tale data le condizioni ivi previste cesseranno i loro effetti, fatti salvi i Contratti stipulati prima della scadenza dell'Accordo Quadro i quali manterranno la propria validità pur potendo avere termine anche successivamente alla scadenza del presente Accordo Quadro.

Articolo 5

Tempi delle prestazioni e proroghe

L'Offerente che risulterà aggiudicatario, nel rispetto del cronoprogramma indicato alla parte V capitolo 18 del capitolato tecnico, eventualmente modificato dal ribasso temporale offerto in gara, dovrà consegnare al Committente, a partire dal verbale di consegna delle prestazioni, il progetto costruttivo della fornitura hardware e dello sviluppo software, che tenga conto, nel rispetto del capitolato tecnico, dell'offerta di gara resa dall'appaltatore. La documentazione cartacea dovrà essere trasmessa in n° 5 copie.

Si precisa che il committente procederà entro trenta giorni all'approvazione separata sia della parte hardware che della parte software. La parte software, la cui progettazione, secondo le previsioni di capitolato sarà contestuale alla fase di sviluppo, al momento dell'approvazione dovrà essere pronta per l'avvio delle attività, mentre la parte hardware dovrà essere fornita e installata, secondo il cronoprogramma, successivamente all'approvazione del progetto hardware.

	Si precisa che all’atto del verbale di consegna delle prestazioni, l’appaltatore dovrà	
	comunque predisporre il programma temporale delle prestazioni e un calendario di	
	incontri, anche da remoto, che consenta la verifica delle fasi intermedie di proget-	
	tazione per il periodo intercorrente tra la fase di consegna delle prestazioni e la	
	data di consegna delle progettazioni costruttive. Tale calendario sarà sottoposto	
	all’approvazione del committente.	
	L’Offerente, con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga ad apportare al pro-	
	getto costruttivo, a propria cura e spesa e senza alcun onere aggiuntivo per il	
	Committente, tutte le modifiche eventualmente richieste dal Committente, laddove	
	le stesse siano previste nel capitolato tecnico o nell’offerta resa in gara	
	dall’appaltatore.	
	Per ogni successivo contratto applicativo di fornitura i tempi non potranno essere	
	superiori a quelli di fornitura del primo contratto.	
	Non sono ammesse deroghe al termine utile sopra indicato, salvo che per i ritardi	
	conseguenti ad eventi straordinari e/o accidentali riconosciuti, a giudizio insinda-	
	cabile della FCE, di forza maggiore ed assolutamente indipendenti dall’operato, o	
	dalla volontà dell’Appaltatore, ritardi che dovranno essere motivati e risultare	
	dall’aggiornamento del programma temporale.	
	Articolo 6	
	Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore	
	MATERIALI USATI SERVIBILI E FUORI USO.	
	L’Appaltatore è tenuto a porre in essere le precauzioni, gli adempimenti, le misure	
	organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla vigente normativa in materia di	
	tutela ambientale in modo da evitare che dall’esecuzione delle prestazioni possano	
	determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamento o di pericolo per	
	8 di 31	

	la salute delle persone.	
	L'Appaltatore, per l'effettuazione dell'avvio a recupero e/o a smaltimento dei	
	materiali non riutilizzabili di cui sopra, dovrà operare nel rispetto della normativa	
	ambientale territorialmente vigente ed avvalersi, sotto la propria responsabilità, di	
	ditte specializzate ed in possesso di tutti i requisiti di legge delle quali dovrà, co-	
	munque, fornire informativa preventiva a FCE che dovrà essere posta in grado di	
	verificare, se ritenuto opportuno, il possesso dei suddetti requisiti.	
	VERIFICA DELLA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI.	
	La FCE si riserva il diritto, in qualunque momento, di effettuare verifiche ispettive	
	al fine di accertare l'idonea organizzazione aziendale dell'Appaltatore e per valu-	
	tare il rispetto delle prescrizioni di qualità e il grado di efficienza.	
	MESSA IN ESERCIZIO	
	L'Appaltatore ha l'onere di svolgere, tempestivamente ed a propria cura e spese,	
	tutte le attività tecnico-amministrative, nessuna esclusa, da eseguire - per conto	
	proprio o per conto del Committente - presso le Amministrazioni eventualmente	
	interessate, finalizzate all'ottenimento delle necessarie Autorizzazioni di messa in	
	esercizio del sistema di bigliettazione secondo quanto previsto dalla normativa	
	vigente.	
	Tutti gli oneri per tutte le attività comunque finalizzate all'ottenimento di autoriz-	
	zazioni necessarie alla messa in esercizio del sistema sono a totale carico	
	dell'Appaltatore compreso ogni altro onere per dare efficienti e pronte all'esercizio	
	commerciale le apparecchiature.	
	SONO A CARICO DELL'APPALTATORE I SEGUENTI ONERI:	
	La completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;	
	- Il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti	
	9 di 31	

	dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,	
	assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché l'utilizzo di qualsiasi attrezza-	
	tura o la messa in atto di qualsiasi accorgimento necessario all'igiene e alla pre-	
	venzione degli infortuni;	
	- Le spese per la registrazione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti;	
	- L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni re-	
	sponsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse	
	all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;	
	- La consegna, ad ultimazione delle forniture per ogni singolo Contratto, di n. 3	
	copie di tutti gli elaborati grafici costruttivi aggiornati secondo l'effettiva realiz-	
	zazione del progetto su supporto cartaceo e n. 1 copia degli stessi su supporto in-	
	formatico;	
	- La fornitura di tutta la documentazione tecnica (certificati di collaudo, certificati	
	di conformità, ecc.) attestante la qualità dei materiali e delle forniture impiegate	
	nonché le prove e misurazioni che il Direttore dell'Esecuzione o i collaudatori	
	ritengano di effettuare;	
	- Tutte le attività previste nel periodo di garanzia come esplicitate nel Capitolato	
	Tecnico.	
	- Tutte le spese necessarie per le prove in corso di fornitura e per i collaudi delle	
	forniture, anche in stabilimento, compresi quelli sostenuti dai rappresentanti del-	
	la FCE che parteciperanno al collaudo, nonché la fornitura, per tutta la durata dei	
	collaudi, di ogni apparecchiatura necessaria per i collaudi medesimi sostenendo i	
	relativi oneri;	
	- Le spese di viaggio, vitto ed alloggio per la effettuazione delle prove o per incon-	
	tri tecnici per i tecnici nominati dal Committente e dagli altri Enti preposti alla	
	10 di 31	

	sorveglianza;	
	- La raccolta e lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti, in relazione al presente	
	Accordo Quadro e ai Contratti Applicativi, sino al loro trasporto agli impianti di	
	smaltimento / trattamento ivi compresi gli oneri e tutte le formalità previste dalla	
	legislazione vigente in materia di rifiuti;	
	- La comunicazione scritta al Responsabile per l'esecuzione, dei nominativi relati-	
	vi a: Rappresentante dell'appaltatore e Responsabile del Servizio per la Preven-	
	zione e Protezione (RSPP);	
	- L'adempimento della esecuzione della prestazione con documenti di gestione	
	qualità prevedendo la conduzione delle attività oggetto dell'appalto in modo pia-	
	nificato, controllato e documentato al fine di conseguire gli obiettivi di tempi,	
	costi e prestazioni richiesti contrattualmente;	
	- Il sistema di gestione dovrà prevedere almeno la seguente documentazione: Pia-	
	no della Qualità di commessa, Piano della progettazione, Piano degli approvvi-	
	gionamenti, Obiettivi, Traguardi, Programmi, Procedure ed Istruzioni Operative	
	per la gestione della commessa. Tutti i documenti di cui sopra dovranno essere	
	trasmessi per approvazione e/o presa visione alla FCE entro 30 (trenta) giorni	
	dalla data di consegna delle prestazioni;	
	- L'obbligo da parte dell'Appaltatore a trasmettere alla Direzione dell'esecuzione	
	il proprio programma di audit interni relativo alla commessa, con frequenza se-	
	mestrale, per consentire alla Direzione dell'esecuzione di partecipare alle attività	
	di autovalutazione svolte dall'Appaltatore stesso ad intervalli pianificati e i risul-	
	tati delle attività di monitoraggio e misurazione dei prodotti/processi svolti du-	
	rante le attività lavorative;	
	- L'approntamento, nell'ambito delle infrastrutture della FCE, al momento	
	11 di 31	

	dell'installazione della fornitura, di ponti di servizio, fissi o mobili, passerelle,	
	accessi e comunque di tutte le opere provvisionali occorrenti per i montaggi e le	
	prove, il tutto completo delle necessarie opere di protezione;	
	- L'esecuzione delle prestazioni in conformità alle pattuizioni contrattuali, in mo-	
	do che quanto fornito risulti a tutti gli effetti collaudabile, esattamente conforme	
	al progetto ed a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dell'esecuzione	
	tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultasse-	
	ro da disegni e particolari esecutivi o dal capitolato;	
	- Nel caso di sospensione delle attività, l'onere di ogni provvedimento necessario	
	ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle forniture	
	eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli even-	
	tuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;	
	- La fornitura di un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto rea-	
	lizzato e fornito, comprese le procedure e i moduli di registrazione;	
	- La formazione all'uso del sistema e delle nuove forniture e alla manutenzione	
	ordinaria e straordinaria delle stesse del personale tecnico che sarà individuato da	
	FCE. La formazione dovrà essere eseguita da personale dell'aggiudicatario se-	
	condo un piano di formazione concordato col Committente, sulla base di quanto	
	indicato nel capitolato tecnico.	
	- L'appaltatore dovrà inoltre garantire il rispetto delle prescrizioni approvative	
	rilasciate dal USTIF nel parere 14751 del 27/01/2021 come di seguito esposte:	
	o <i>I software del sistema di bigliettazione elettronica unificato previsto in proget-</i>	
	<i>to si pone la finalità di interfacciare tutte le unità periferiche distribuiti nei</i>	
	<i>singoli sistemi di trasporto (metropolitano, ferroviario ed automobilistico) con</i>	
	<i>una unità centrale destinata alla raccolta e la successiva elaborazione dei dati.</i>	
	12 di 31	

	<i>Pertanto, dovrà essere esplicitamente prevista l'integrazione del sistema di bi-</i>	
	<i>gliettazione al software gestionale dell'Ufficio Contabilità di FCE, con tra-</i>	
	<i>missione in maniera automatica del flusso giornaliero dei corrispettivi per la</i>	
	<i>registrazione nei corrispondenti registri contabili, insieme alle fatture elettro-</i>	
	<i>niche eventualmente emesse.</i>	
	○ <i>Al fine di una corretta integrazione fra le diverse periferiche, prima di proce-</i>	
	<i>dere all'accettazione e liquidazione delle nuove emettitrici e all'adeguamento</i>	
	<i>di quelle esistenti, il software dovrà essere sottoposto a test di prova del quale,</i>	
	<i>l'impresa aggiudicatrice, dovrà fornire dettagliato report che contenga le pre-</i>	
	<i>stazioni richieste nel capitolato.</i>	
	Articolo 7	
	Attività previste nel periodo di garanzia	
	L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, effettuare tutte le attività previste nel	
	periodo di garanzia come meglio esplicitate nel Capitolato tecnico.	
	Le attività suddette, comprese le attività e gli interventi preventivi e correttivi,	
	dovranno essere svolte con le modalità dettagliate nello Schema di Contratto Full	
	Service allegato agli atti di gara, modalità che qui si intendono integralmente ri-	
	chiamate. Gli oneri derivanti dalle predette attività si intendono compresi e com-	
	pensati con i prezzi unitari offerti in gara.	
	Articolo 8	
	Opzione	
	L'Appaltatore si obbliga a concedere opzione, che il Committente si riserva la	
	facoltà di esercitare, per l'effettuazione del servizio di manutenzione totale (pre-	
	ventiva e correttiva) del sistema software e hardware fornito, come disciplinato	
	nello schema di contratto full service allegato agli atti di gara che qui si intende	
	13 di 31	

	integralmente richiamato. La suddetta opzione sarà esercitata dal Committente,	
	con decorrenza dal quarto anno successivo alla stipula di ciascun contratto applli-	
	cativo, mediante comunicazione scritta inoltrata presso la sede legale	
	dell'Appaltatore a mezzo raccomandata A/R oppure via posta elettronica certifi-	
	cata, almeno sessanta giorni prima della scadenza di ogni periodo di manutenzio-	
	ne indicato in sede di offerta (da 4 a 5 anni, da 6 a 10 anni).	
	L'opzione relativa al periodo di manutenzione dal 4° al 5° anno andrà esercitata	
	almeno sessanta giorni prima della scadenza del periodo di garanzia triennale.	
	Il mancato esercizio del diritto di opzione per il primo periodo (da 4 a 5 anni)	
	esclude l'esercizio del diritto per il successivo periodo.	
	Tale opzione, che l'Appaltatore si obbliga sin d'ora ad accettare, comporterà la	
	stipula del contratto full service il cui corrispettivo stimato sarà determinato con	
	riferimento all'offerta fatta in gara dall'appaltatore per il corrispondente periodo di	
	tempo.	
	L'importo dichiarato in sede di offerta sarà fisso ed invariabile, per tutti i Contratti	
	full service per i quali FCE ha esercitato l'opzione entro i primi 5 anni di validità	
	dell'Accordo Quadro.	
	Oltre tale termine l'importo unitario potrà essere aggiornato sulla base del 100%	
	della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e	
	impiegati, fatto 100 l'indice alla fine del quinto anno.	
	I prezzi così rivalutati alla data di sottoscrizione dei vari Contratti full service sa-	
	ranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei Contratti stessi.	
	Ciascun contratto di manutenzione full service, scaturente dall'esercizio del diritto	
	di opzione, dovrà essere assistito da una cauzione definitiva e da una polizza assi-	
	curativa di responsabilità civile per danni a terzi ed opere (RCT/RCO) nelle forme	
	14 di 31	

e nel contenuto di cui all'art. 103 D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii.

Articolo 9

Cauzione

Al momento della stipula del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore ha presentato gli atti relativi alla Cauzione Definitiva.

Oltre a quanto previsto nel contratto per le singole forniture, a garanzia degli obblighi derivanti dal presente Accordo Quadro, l'Appaltatore costituisce cauzione, secondo le modalità previste all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sulla base del valore delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, escluse le prestazioni di cui al primo contratto applicativo.

La cauzione garantisce la sottoscrizione dei contratti relativi alle forniture ulteriori e, alla stipula di ciascuno di essi, sarà diminuita del corrispondente valore.

La cauzione, nell'importo residuo, sarà restituita sei mesi dopo la scadenza dell'ottavo anno di validità del presente Accordo o all'atto in cui FCE dovesse risolverlo, o ancora all'atto della sottoscrizione del contratto applicativo che esaurirà l'importo previsto per l'Accordo Quadro.

La suddetta garanzia è fissata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del presente Accordo Quadro da parte dell'Appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la FCE avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale.

La FCE ha, inoltre, il diritto di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all'Appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori.

	L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui la FCE abbia dovuto	
	avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del presente Accordo Quadro.	
	Articolo 10	
	Contratto per ciascun ordine	
	Le prestazioni di cui al primo contratto applicativo relativo allo sviluppo del soft-	
	ware e alla fornitura di una parte dell'hardware necessario per migliorare e unifi-	
	care il sistema di bigliettazione elettronica, viene affidato contestualmente alla	
	stipulazione del presente Accordo Quadro mediante la stipula di apposito primo	
	Contratto Applicativo per il corrispettivo e con le modalità stabilite nello schema	
	di contratto allegato e che verrà completato, nelle parti mancanti, utilizzando i dati	
	risultanti dalla gara.	
	Per ciascuno degli ordini successivi al primo sarà sottoscritto apposito Contratto	
	Applicativo contenente le medesime statuizioni, salvo gli adattamenti necessari in	
	relazione alle quantità della fornitura, ai tempi di consegna, alle garanzie ed –	
	eventualmente – a modifiche richieste dalla FCE rispetto alla fornitura proposta in	
	gara e concordate così come precisato all'articolo seguente.	
	Gli ordini successivi al primo, benché autonomi ed eventuali, se impartiti, contri-	
	buiscono alla definizione quantitativa della prestazione, che si riterrà completata al	
	rilascio del certificato di verifica di conformità dell'ultima fornitura.	
	In tal caso i termini che originariamente non tenevano conto degli ulteriori ordini	
	saranno estesi a comprenderli.	
	Anche i corsi di formazione del personale dovranno essere aggiornati per tener	
	conto delle ulteriori necessità conseguenti a tali ulteriori ordinativi.	
	Articolo 11	
	Eventuale modifica condizioni di fornitura	
	16 di 31	

	Per le forniture successive alla prima, potranno essere negoziate nuove condizioni	
	purché coesistano le seguenti circostanze:	
	<ul style="list-style-type: none"> che le nuove condizioni siano giustificate da esigenze oggettive, sopravvenute 	
	o rese palesi da vicende connesse alla fornitura o all'evoluzione tecnico-	
	costruttiva, il cui soddisfacimento sia imprescindibilmente connesso	
	all'interesse pubblico perseguito dalla FCE;	
	<ul style="list-style-type: none"> che le nuove condizioni non comportino variazioni di prezzo o di tempi di con- 	
	segna superiori al 20% di quanto offerto per il primo contratto applicativo.	
	Se la negoziazione avrà esito positivo, nel senso che le parti giungeranno ad un	
	accordo sulle modificazioni rispetto alla fornitura originaria, il contratto le recepi-	
	rà. Se l'accordo non sarà raggiunto, FCE avrà la scelta tra impartire l'ordine senza	
	alcuna variazione rispetto alle condizioni originarie, ovvero non impartirlo. Nel	
	primo caso l'Appaltatore sarà obbligato ad accettare l'ordine, stipulando il contrat-	
	to.	
	Articolo 12	
	Modalità di conferimento degli ordini successivi al primo	
	In un qualsiasi momento successivo alla stipulazione del presente Accordo Quadro	
	e sino all'ultimo giorno della sua validità, F.C.E. potrà ordinare all'Appaltatore	
	l'esecuzione di ulteriori prestazioni, comunque ricomprese nell'accordo quadro,	
	anche con più ordini separati e di diversa consistenza, sino al limite massimo sta-	
	bilito, mediante atto scritto da comunicarsi mediante PEC al domicilio	
	dell'Appaltatore che risulta dall'epigrafe del presente atto o al diverso domicilio	
	che fosse stato nel frattempo comunicato.	
	L'atto dovrà contenere:	
	<ul style="list-style-type: none"> l'indicazione dell'oggetto della fornitura; 	
	17 di 31	

	<ul style="list-style-type: none"> • l'indicazione del prezzo, aggiornato secondo quanto sopra stabilito; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • l'indicazione dei termini di consegna; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • l'eventuale indicazione di varianti e l'invito alla negoziazione specificando tempo e luogo; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • l'assegnazione di un termine per la sottoscrizione del contratto. 	
	La mancata ingiustificata sottoscrizione del contratto comporterà l'incameramento della cauzione di cui all'art. 9.	
	Articolo 13	
	Subappalto	
	Il subappalto è consentito, previa autorizzazione di FCE, nei limiti e alle condizioni previste dal disciplinare di gara e dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.	
	L'Appaltatore dovrà trasmettere a FCE idonea documentazione atta a dimostrare di aver trasferito all'Impresa subappaltatrice tutta la documentazione relativa alla sicurezza.	
	I contratti di subappalto dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, l'assunzione da parte del subappaltatore degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.	
	L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla FCE, con un congruo termine di anticipo, la volontà di procedere a sub-forniture, comunicandone la tipologia ed i soggetti destinatari, rimanendo, comunque, responsabile per eventuali ritardi o difetti delle parti oggetto delle sub-prestazioni.	
	Articolo 14	
	Direttore dell'Esecuzione	
	All'atto della stipula dei vari Contratti verrà definito il nominativo del Direttore dell'Esecuzione per conto di FCE e del delegato dell'Appaltatore per la gestione	
	18 di 31	

del Contratto.

Articolo 15

Adempimenti dell'appaltatore in materia di manodopera, nonché misure per

la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs.

81/2008 e s.m.i. e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul

lavoro ed a prevedere, nel Contratto di subappalto, l'obbligo da parte del/i subap-

paltatore/i, di osservare dette disposizioni. Inoltre, l'Appaltatore e, per suo tramite,

il/i subappaltatore/i, sono tenuti a trasmettere al Direttore dell'Esecuzione, prima

della consegna delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti

previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici ed in seguito, periodicamente, copia

dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli orga-

nismi paritetici, nonché copia del proprio registro infortuni e di quello del/i subap-

paltatore/i. L'Appaltatore e il/i subappaltatore/i sono tenuti inoltre, ai sensi

dell'art. 90 del D. Lgs. 81/2008, a fornire l'indicazione dei contratti collettivi ap-

plicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli ob-

blighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

FCE promuove la cooperazione e coordinamento in termini di sicurezza sul lavoro

nel rispetto dei disposti dettati dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

A ciascun contratto applicativo sarà allegato il Documento di Valutazione dei Ri-

schii di Interferenza (DUVRI), nel quale sono indicati i fattori di rischio derivanti

dalle specifiche situazioni e contesti in cui si svolgeranno le attività regolamentate

dal presente Accordo Quadro, da eseguirsi nelle sedi della FCE.

Si pone a carico dell'Appaltatore l'elaborazione di uno specifico e dettagliato Do-

cumento di valutazione dei rischi specifici dell'attività da consegnare ad FCE in

	occasione della sottoscrizione del Verbale di coordinamento.	
	Nel caso in cui, durante lo svolgimento delle attività si modifichino le situazioni di rischio indicate nel citato verbale e assumano carattere tale da divenire “interferenti” con le attività contrattuali, in modo coordinato e condiviso FCE e l’Appaltatore procederanno alla redazione/aggiornamento del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI), e ad indicare le misure adottate per eliminare o ridurre tali sopraggiunti rischi da interferenza. L’Appaltatore dovrà rendere edotti dei rischi ambientali (o in alternativa dei rischi interferenti indicati nel DUVRI e delle misure di prevenzione/protezione ad essi correlati) eventuali sub fornitori che dovessero operare per suo conto presso FCE, così come prescritto dalle disposizioni vigenti.	
	I predetti obblighi, in caso di Associazione temporanea di imprese o Consorzio sono estesi a tutte le imprese dell’associazione o consorzio.	
	In caso di inosservanza delle misure prescritte nel DUVRI, nonché delle disposizioni impartite dai rappresentanti FCE, accertata e notificata all’Appaltatore mediante comunicazione scritta, le attività potranno essere sospese fino alla eliminazione della inosservanza rilevata; per tali eventuali sospensioni non verranno in alcun caso accordate proroghe al termine utile di ultimazione né riconosciuti compensi di alcun genere. La mancata tempestiva eliminazione della non conformità rilevata comporta anche il non inserimento a pagamento di una quota pari al 5% dell’importo del pagamento stesso. Tale quota sarà inserita, senza interessi e previa risoluzione delle non conformità, al successivo pagamento.	
	In caso di gravi e ripetute violazioni, da parte dell’Appaltatore, di quanto prescritto nei documenti di sicurezza, la FCE ha diritto di risolvere l’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile e di procedere in danno.	
	20 di 31	

	Prima dell'inizio delle attività da eseguirsi presso FCE, l'Appaltatore, con anticipo	
	di 10 giorni, dovrà presentare l'elenco nominativo completo di tutto il personale	
	che verrà adibito all'esecuzione del servizio, indicando per ciascun agente: nome e	
	cognome, luogo e data di nascita, numero di matricola, allegando per ciascun	
	agente una fototessera debitamente firmata sul retro dall'agente stesso.	
	Il Legale Rappresentante dell'Appaltatore dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria	
	responsabilità, che tutto il personale di cui all'elenco fornito è regolarmente assicu-	
	rato presso gli enti previdenziali antinfortunistici e dovrà indicare il numero di	
	posizione I.N.A.I.L. e I.N.P.S. La stessa prassi dovrà essere seguita nel caso di	
	modifica o aggiunta, durante la durata del contratto, di nominativi, all'elenco di cui	
	sopra.	
	FCE potrà richiedere che vengano esibiti Certificato Penale, un valido documento	
	d'identità personale degli addetti ed infine la documentazione dell'avvenuta assun-	
	zione o licenziamento.	
	FCE ha la facoltà di ordinare all'Appaltatore la sostituzione di personale addetto	
	agli interventi presso le proprie strutture senza per ciò avere l'obbligo di addurre	
	ragioni e/o motivazioni e senza che per far ciò FCE debba corrispondere all'Appal-	
	tatore indennizzi di alcun genere.	
	L'Appaltatore non potrà impiegare il personale sostituito ai sensi di quanto sopra	
	in successivi futuri eguali o diversi servizi da svolgere in locali aziendali della	
	FCE.	
	Articolo 16	
	Consegna delle prestazioni	
	La FCE comunicherà all'Appaltatore, con un preavviso di almeno 7 giorni, la data	
	di consegna delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e del conte-	
	21 di 31	

	stuale primo Contratto applicativo. Al momento della consegna sarà redatto appo-	
	sito verbale, sottoscritto dalla FCE e dall'Appaltatore. Successivamente la FCE	
	provvederà, per ogni singolo Contratto applicativo, alla consegna delle attività	
	redigendo apposito verbale sottoscritto dalla FCE e dall'Appaltatore.	
	Articolo 17	
	Materiali	
	Nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore	
	dovrà utilizzare materiali, prodotti ed attrezzature rispondenti alle normative vi-	
	genti per il settore di competenza, con particolare riferimento alle normative in	
	materia di ambiente e sicurezza.	
	Su richiesta di FCE l'Appaltatore è tenuto a fornire le schede tecniche, le schede di	
	sicurezza, le eventuali autorizzazioni di enti tutori, etc.	
	Articolo 18	
	Penalità	
	Le penali saranno comminate per ciascun Contratto con le modalità indicate nel	
	Primo Contratto applicativo.	
	Articolo 19	
	Risoluzione dell'Accordo Quadro	
	La FCE ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro con le procedure dell'art. 108 del	
	D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tra l'altro, nei seguenti casi:	
	a) frode dell'Appaltatore nell'esecuzione dell'Accordo Quadro o dei singoli Con-	
	tratti;	
	b) ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo netto con-	
	trattuale;	
	c) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione delle forniture da parte	
	22 di 31	

	dell'Appaltatore;	
	d) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza	
	sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale accertata a carico	
	dell'Appaltatore;	
	e) sospensione delle attività da parte dell'Appaltatore, senza giustificato motivo e	
	tale da compromettere il rispetto dei tempi contrattuali;	
	f) rallentamento delle attività da parte dell'Appaltatore, senza giustificato motivo,	
	in misura tale da pregiudicare la fornitura nei termini previsti dall'Accordo Qua-	
	dro;	
	g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale	
	dell'Accordo Quadro o del singolo Contratto;	
	h) non rispondenza di quanto fornito alle specifiche di Capitolato Tecnico;	
	i) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell'Accordo	
	Quadro, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che	
	inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;	
	l) per violazione delle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e	
	s.m.i.;	
	m) per mancato rispetto degli oneri contrattuali;	
	n) per ogni altra fattispecie prevista dalle vigenti norme sugli appalti pubblici.	
	L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.	
	Articolo 20	
	Rifusione del danno	
	Qualora l'Appaltatore abbia a provocare un qualsiasi danno all'infrastruttura fer-	
	roviaria in genere, egli sarà tenuto, a proprie cure e spese, ad effettuare, con im-	
	mediatezza e secondo le indicazioni che verranno all'occorrenza impartite dal	
	23 di 31	

	Direttore dell'esecuzione, ogni riparazione, sostituzione e ripristino	
	dell'infrastruttura danneggiata.	
	Qualora l'Appaltatore non provveda a quanto sopra indicato è facoltà della FCE	
	procedere - anche avvalendosi di terzi - alle riparazioni, sostituzioni, ripristini e	
	quant'altro necessario, addebitando all'Appaltatore le spese sostenute maggiorate	
	del 10% (dieci per cento) a titolo di spese generali.	
	Al recupero di tali spese, si procederà - senza che l'Appaltatore possa al riguardo	
	avanzare contestazioni o riserve - mediante addebito a valere sulla/e prima/e situa-	
	zione/i utile/i di pagamento.	
	Articolo 21	
	Verifica di conformità	
	Per ciascun Contratto, si procederà alla verifica di conformità, di quanto realizza-	
	to, anche secondo le previsioni del Capitolato Tecnico.	
	Articolo 22	
	Garanzie	
	L'Appaltatore garantisce che quanto fornito è esente da vizi e difetti che lo renda-	
	no non conforme a quanto stabilito nel presente Accordo Quadro o inidoneo	
	all'uso cui è destinato o che ne diminuisca la funzionalità e/o il valore.	
	La denuncia dei vizi e dei difetti deve essere effettuata dalla FCE entro un anno	
	dall'avvenuto loro accertamento. L'Appaltatore ha, dalla data del ricevimento	
	della denuncia, quindici giorni per eventuali verifiche ed eccezioni.	
	In caso di vizi o difetti di quanto fornito, l'Appaltatore dovrà provvedere al ripri-	
	stino a regola d'arte, con oneri a totale suo carico e fatto salvo il risarcimento di	
	ogni eventuale danno per la FCE.	
	Il tempo compreso tra la data della denuncia della FCE e quella in cui si è provve-	
	24 di 31	

	duto al ripristino a regola d'arte è portato in aumento al suddetto periodo di garanzia.	
	L'Appaltatore dovrà in ogni caso e per ciascun Contratto, produrre nei termini e con le modalità ivi previste, una polizza assicurativa che tenga indenne la FCE da tutti i rischi da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa FCE a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di vetture, impianti o opere della FCE. La suddetta polizza deve, inoltre, prevedere una garanzia completa per la responsabilità civile per danni, parziali o totali, causati a terzi, ivi inclusi i dipendenti della FCE, per cause dipendenti da vizi e difetti della fornitura o di quanto realizzato dall'appaltatore nell'ambito del presente accordo quadro.	
	Articolo 23	
	Risoluzione e Recesso	
	Costituiscono motivo di risoluzione del presente Accordo Quadro, oltre quanto specificato in merito in altri articoli ed ai sensi dell'art. 1456 cod. civile, i seguenti casi:	
	a) cumulo di penali, a qualsiasi titolo comminate, per un importo complessivo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del presente Accordo Quadro;	
	b) aver cumulato ritardi, maturati per i singoli Contratti per fatti imputabili all'Appaltatore, per un numero complessivo di giorni superiore a 180;	
	c) le prestazioni non siano eseguite in modo conforme alle specifiche contrattuali.	
	Parimenti, qualora l'Appaltatore non ottemperasse in tutto od in parte agli obblighi inerenti il presente Accordo Quadro, resta facoltà della FCE procedere alla revoca dell'appalto. In caso di revoca, la FCE potrà procedere alla stipula di nuovo Ac-	
	25 di 31	

		cordo Quadro con altra Impresa per il completamento delle prestazioni.	
		La FCE ha la facoltà di procedere alla revoca del presente Accordo Quadro ed alla	
		stipula di nuovo Accordo Quadro con altra Impresa, anche qualora nei confronti	
		dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che	
		dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs.	
		159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per	
		frodi nei riguardi della FCE, di fornitori o di altri soggetti comunque interessati	
		all'Accordo Quadro, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza	
		sul lavoro.	
		In caso di revoca dell'Accordo Quadro restano a totale carico dell'Appaltatore:	
		- le maggiori spese che derivino, rispetto alle condizioni e prezzi di cui al presen-	
		te Accordo Quadro, per le prestazioni affidate ad altre Imprese per il completa-	
		mento delle forniture oggetto dell'Accordo Quadro;	
		- le spese che derivino da rifacimenti, riparazioni o ripristini, per difetti di mate-	
		riali o di esecuzione, per guasti o degradamenti, anche se causati da periodi di	
		abbandono o da cause di forza maggiore, prima della presa in possesso da parte	
		della FCE delle forniture eseguite dall'Appaltatore;	
		- le spese per la manutenzione di quanto fornito dall'Appaltatore o da altri, fino	
		al collaudo.	
		Per le rivalse, relative sia alle spese sostenute dalla FCE, in ordine a quanto detto	
		al precedente punto, sia ai danni ed oneri riflessi conseguenti alle inadempienze	
		che hanno motivato la revoca dell'Accordo Quadro, la FCE si avvarrà:	
		- dei crediti dell'Appaltatore, di qualsiasi natura, per le prestazioni oggetto	
		dell'Accordo Quadro, compresi tutti quelli afferenti alle trattenute di garanzia;	
		- della cauzione definitiva;	
		26 di 31	

- di ogni consentita azione per il recupero della eventuale maggiore somma a credito della FCE.

Articolo 24

Trasparenza dei prezzi

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Accordo Quadro stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitarne e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Quadro rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni di cui al comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 25

Protocollo di legalità

L'Appaltatore e gli altri operatori economici a qualunque titolo coinvolti nella realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro sono tenuti ad

	osservare quanto prescritto nel protocollo di legalità “ACCORDO QUADRO	
	CARLO ALBERTO DALLA CHIESA” stipulato il 12.07.2005 fra la Regione	
	Sicilia ed il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’isola, l’Autorità di Vigilanza	
	sui Lavori Pubblici , l’INPS e l’INAIL (circolare Assessorato Regionale LL.PP.	
	n.593 del 31.01.2006), al quale la FCE ha aderito giusta Delibera del Gestore	
	n.406 del 07.05.2014.	
	Sono a completo carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione	
	del suddetto Protocollo.	
	Articolo 26	
	Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità	
	Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in	
	cui gli viene presentato.	
	Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine	
	perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne	
	fa espressa menzione nel registro.	
	Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione	
	non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena	
	di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando	
	nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le	
	cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.	
	Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppu-	
	re lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine	
	sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore	
	decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le doman-	
	de che ad essi si riferiscono.	
	28 di 31	

	L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.	
	Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.	
	Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.	
	La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.	
	Articolo 27	
	Controversie	
	Le parti convengono che eventuali controversie comunque derivanti dal presente Accordo Quadro, saranno deferite al Tribunale di Catania.	
	Articolo 28	
	Tracciabilità flussi finanziari	
	L'appaltatore è obbligato a riportare su tutte le fatture emesse a seguito della esecuzione delle prestazioni inerenti il presente Accordo Quadro il codice C.I.G. 866055219A.	
	Ai sensi dell'art. 3 co. 8 della L. 13/08/2010 n. 136, l'Accordo Quadro è risolto di	
	29 di 31	

	diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane; l'Accordo Quadro è inoltre risolto allorché l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3; in tal caso procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente la FCE ed i competenti uffici.	
	Ai sensi dell'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136 l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare quello di comunicare alla FCE, tempestivamente e, comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dal medesimo art. 3, nonché, nel medesimo termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La FCE verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni scaturenti dal presente Accordo Quadro sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.	
	Articolo 29	
	Efficacia dell'Accordo Quadro	
	Il presente Accordo Quadro è stipulato con l'espressa riserva dell'approvazione da parte dei Superiori Organi di Gestione e Controllo della Ferrovia Circumetnea.	
	L'Atto stesso, quindi, mentre è valido ed impegnativo sin da ora per l'Appaltatore, sarà efficace per la FCE soltanto dopo aver riportato l'approvazione dei predetti Superiori Organi.	
	Il presente Atto, regolarmente bollato, è stato dalle parti stesse letto e dichiarato	
	30 di 31	

conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in triplice
copia.

Articolo 30

Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Le spese di stipulazione del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi, e delle copie occorrenti ed a qualsiasi ulteriore Atto connesso all'espletamento dell'appalto, nonché le relative spese di bollo e di registrazione, sono a totale carico dell'Appaltatore.

I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al presente Accordo Quadro ed a tutti gli atti predetti sono a carico delle parti contraenti secondo legge.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazione dei corrispettivi pattuiti.

Per la Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea

(.....)

Per l'Appaltatore

(.....)